



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Udine,

sezione civile,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Francesco VENIER

dott. Mimma GRISAFI

dott. Andrea ZULIANI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 601/06 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 13.1.2006 cron. n° 101 U.N.E.P. di Udine, sezione distaccata di Palmanova, da

[REDACTED]

[REDACTED] con il difensore avvocato F.

Tuni, per procure speciali a margine dell'atto di citazione,

attori;

contro

- "Credito [REDACTED]", in persona del

presidente L. [REDACTED], con il difensore e dom. avvocato [REDACTED]

[REDACTED], per procura speciale a margine della comparsa di risposta,

Sent. n° 1152/07  
del 13.7.2007  
Dep. il 11 SET. 2007  
Cronol. n° 3387/07A  
Repert. n° 2131/07

Presidente;

Giudice;

Giudice rel.;



11 SET. 2007

Cor. S

Aw. ti

Y

A

oggetto: Intermediario  
per finanziaria;

[Handwritten signature]



Instauratosi il contraddittorio, la "Credito [REDACTED]  
[REDACTED]" ha resistito alla domanda, negando di avere indirizzato gli attori verso l'investimento in titoli argentini, contestando la sussistenza di qualsiasi conflitto di interessi ed affermando l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo degli investitori, tenuto conto soprattutto che si trattava di denaro proveniente dal rimborso per scadenza di altre obbligazioni argentine.

Scambiate ulteriori memorie nei termini reciprocamente concessi, parte convenuta ha proposto istanza di fissazione dell'udienza di discussione, a seguito della quale (e lette le conclusioni precisate anche dagli attori) il giudice relatore designato emetteva il decreto con cui disponeva c.t.u. contabile volta ad apprezzare l'adeguatezza delle operazioni ed a quantificare il danno, ammetteva parzialmente le prove testimoniali *hic et inde* dedotte e proponeva la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione. All'esito dell'udienza, il tribunale confermava le proposte istruttorie del giudice relatore, dopo di che – espletati gli incombeni e fissata nuova udienza di discussione – si riservava di depositare la sentenza.


#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Aspetto essenziale della presente controversia è la valutazione di adeguatezza sull'operazione di investimento in titoli argentini effettuata dagli attori presso la banca convenuta. Come è noto, il concetto di adeguatezza dell'operazione si evince dall'art. 29 del Regolamento n° 11522 del 1°.7.1998 della CONSOB – delegata a




disciplinare la materia dall'art. 6, comma 2, del d. legisl. 24.2.1998, n° 59 (T.U.I.F.) – il cui primo comma recita: “Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”. Il divieto si porre in essere operazioni inadeguate non è assoluto, ma può essere superato con un'opportuna procedura di allerta volta a garantire la piena consapevolezza del cliente circa i rischi che assume con quell'investimento. Nel caso di specie, tuttavia, la difesa della banca convenuta consiste nell'affermare l'adeguatezza dell'acquisto di titoli argentini effettuato dagli attori rispetto alle informazioni disponibili, da un lato, sulla loro situazione finanziaria, sulla loro esperienza in mercati finanziari, sulla loro propensione al rischio e, dall'altro lato, sulle caratteristiche dei titoli acquistati. Quindi, per come si pone il contraddittorio tra le parti, non si tratta di verificare se sia stata rispettata la procedura prevista per dare corso ad operazioni inadeguate, bensì di stabilire se le operazioni poste in essere fossero o meno adeguate per gli attori.

In tale prospettiva, è stato assegnato uno specifico quesito al c.t.u. dott. A [redacted] il quale ha preso in considerazione tutti gli elementi disponibili di conoscenza, da parte della banca, del profilo degli investitori e delle caratteristiche dei titoli, concludendo per l'inadeguatezza dell'operazione. In effetti, non è in discussione che si trattava di titoli con caratteristiche speculative (“non investment grade”) dunque non adatti a clienti con bassa propensione al rischio. D'altro



canto, la stessa banca riconosce la validità del principio secondo cui essa avrebbe dovuto presumere una bassa propensione al rischio dei clienti, posto che questi si erano rifiutati di rispondere al questionario sul loro profilo soggettivo (v. doc. n° 4 di parte convenuta). A ciò si aggiunga che era noto al personale della banca lo scopo cui era destinato quel denaro, ovverosia provvedere alle esigenze della anziana madre. Lo ha confermato il teste [REDACTED] funzionario presso la filiale di Villa Vicentina, anche se ha precisato: "Non ricordo che ciò mi sia stato detto per spiegare che si volesse un investimento a basso rischio". Ma certo la logica impone di presumere che una somma di denaro destinata a fare fronte alle esigenze di una persona anziana e bisognosa di assistenza debba essere investita in titoli destinati a salvaguardare il valore del capitale e non a correre rischi di perderlo nella speranza di forti guadagni; questo, almeno, finché sono sia risulti inequivocabilmente il contrario. Il c.t.u. ha poi messo in evidenza -- per quanto riguarda il criterio della dimensione -- che fu investito in obbligazioni argentine il 100% del capitale disponibile ed anche per questo motivo ha espresso il suo giudizio di inadeguatezza. Tale corretto rilievo è solo in parte ridimensionato dalla circostanza che -- come riferito dalla teste [REDACTED], figlia e nipote degli attori e loro cortavoce nei contatti con la banca -- quella depositata presso la convenuta era soltanto la metà della somma a suo tempo ricavata dalla vendita della casa in cui aveva abitato la nonna. Infatti, l'investimento in un titolo speculativo anche solo del 50% del capitale disponibile per



l'assistenza ad una persona anziana sarebbe stato comunque non adeguato, sotto il profilo della dimensione, a maggior ragione se si considera che il personale della banca non risulta avere fatto alcuna domanda su se e come fosse stato investito il restante 50%.

In definitiva, l'unico (apparentemente) significativo argomento usato dalla difesa della convenuta per confutare il giudizio di non adeguatezza dell'operazione fa leva sulla circostanza che quella somma di denaro proveniva dal rimborso a scadenza di altre obbligazioni argentine, sicché si sarebbe trattato di un mero rinnovo di un investimento già a suo tempo effettuato e, quindi, noto ai clienti nelle sue caratteristiche. Sennonché, è agevole replicare che l'acquisto di *bond* argentini nel dicembre del 1997 aveva un significato sensibilmente diverso dall'acquisto dei medesimi titoli nel gennaio 2001. Il c.t.u. ha infatti messo in evidenza che il *rating* attribuito al titolo dagli osservatori internazionali accreditati era nel frattempo peggiorato passando da BB a BB-; v. pag. 6 della relazione del c.t.u.), motivo per cui il fatto che i clienti avessero acquistato titoli argentini nel dicembre 1997 non autorizzava la banca a presumere da parte loro l'accettazione del (diverso) rischio insito nell'acquisto di titoli argentini nel gennaio 2001. Ciò senza contare che, paradossalmente, per l'operazione di acquisto del 1997, la banca convenuta ritenne di fare firmare ai clienti una "clausola di salvaguardia" per evidenziare il rischio connesso all'alta redditività del titolo, sicché sarebbe davvero incongruo sostenere che un'analogia clausola non si rendesse necessaria anche



... riferimento all'aumentato grado di rischio connesso al riacquisto -  
... anni dopo - del medesimo titolo.



Poiché, dunque, l'investimento in titoli argentini era inadeguato rispetto al profilo degli attori e poiché è pacifico che la banca non seguì la procedura di *astensione condizionata* prevista dall'art. 29 del regolamento CONSOB, ne deriva l'accertamento della violazione, da parte della convenuta, del dovere contrattuale di "comportarsi con diligenza .... nell'interesse dei clienti" (art. 21, comma 1, lett. a, T.U.I.F.), con conseguente obbligo di risarcire il danno subito dagli attori. Non è stata messa in discussione, infatti, la validità del contratto quadro contenente la disciplina della prestazione dei servizi finanziari, né si può dubitare di quella della singola operazione effettuata comunque sulla base di uno specifico ordine dei clienti. Ma la normativa primaria e secondaria in materia impone agli intermediari particolari doveri di comportamento diligente e corretto, finalizzati a garantire la massima possibile consapevolezza degli investitori; doveri che entrano a fare parte del contenuto effettuale del contratto (art. 1374 c.c.) e la cui violazione comporta il generale rimedio risarcitorio nel caso in cui l'investitore ne subisca un danno patrimoniale (art. 1218 c.c.).

Nel caso di specie, il danno consiste nella differenza tra la somma investita, da un lato, ed il valore residuo dei titoli acquistati in occasione della violazione dei doveri appena menzionati e delle cedole percepite sui titoli medesimi, dall'altro. La somma investita complessiva

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



è quella indicata in citazione di € 36.129,16#, mentre il valore residuo dei titoli è stato stimato dal c.t.u. nel 30% del loro valore nominale originario (dunque € 10.500#). L'unica cedola percepita ammonta invece ad € 2.984,94# (v. relazione del c.t.u., pag. 10). Pertanto, il danno risarcibile ammonta ad € 22.644,22# (€ 36.129,16# - € 10.500# - € 2.984,94#), cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Su questi conteggi non sono state sollevate obiezioni dalle parti. Per il resto, non si può imputare a colpa degli attori il fatto di avere mantenuto in portafoglio i titoli e non avere aderito all'offerta di conversione della Repubblica Argentina, posto che – dopo il *default* – non vi erano particolari motivi per considerare sicuramente più conveniente l'adesione rispetto al mantenimento dei titoli in attesa di futuri sviluppi (e non risulta che la banca convenuta, in particolare, ed il sistema bancario, in generale, abbiano consigliato, all'epoca, di aderire all'offerta). Non è pertanto applicabile l'art. 1227 c.c., pur invocato dalla difesa della convenuta.

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano in dispositivo. Anche le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 601/06 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato



il 9.6.2005, da [REDACTED]

contro "Credito [REDACTED]" così decide:

1. accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta "Credito Cooperativo Friuli Società Cooperativa", la condanna al risarcimento dei danni in favore degli attori, danni che liquida in complessivi € 22.644,22#, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida - d'ufficio, in mancanza di nota - in complessivi € [REDACTED], di cui € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti, € [REDACTED]# per onorari ed € [REDACTED] per rimborso forfettario;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 13.7.2007.

Il Giudice estensore.

Dot. ANDREA ZULIANI

*A. Zuliani*

IL CANCELLIERE C1

dott.ssa Michela Iussa

Depositato in cancelleria il 11 SET. 2007

Il Cancelliere.

IL CANCELLIERE C1  
dott.ssa Michela Iussa

*Iussa*

Il Presidente.

Dot. FRANCESCO VENTIER

